Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo 2020 00791/016
Area Commercio
Servizio Aree Pubbliche - Sanità Amministrativa
MP
2

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

28 aprile 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO	Francesca Paola LEON
Roberto FINARDI	Marco PIRONTI
Marco GIUSTA	Sergio ROLANDO
Antonino IARIA	Alberto SACCO
Maria LAPIETRA	Alberto UNIA

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

OGGETTO: MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI IN PIAZZA CARLO FELICE (GIARDINO SAMBUY ESCLUSO IL GAZEBO). PROROGA ALLESTIMENTO FINO AL 12 DICEMBRE 2021. APPROVAZIONE.

Proposta della Sindaca Appendino
e dell'Assessore Sacco.

Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 n. 29053, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, relativamente ai mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, viene promosso lo sviluppo dei mercati nei quali i produttori nell'attività di commercio dei propri prodotti possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto e al consumo di prodotti aventi un diretto legame con il territorio di produzione.

Tale obiettivo può essere raggiunto anche attraverso il riconoscimento di mercati cui abbiano accesso imprese agricole operanti nell'ambito territoriale, ove siano istituiti detti mercati, le quali si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza amministrativa nell'esercizio dell'attività di commercio.

In attuazione dei principi sopra enunciati, l'art. 1, comma 2 del citato decreto, prevede che i Comuni, di propria iniziativa, o su richiesta degli imprenditori singoli, associati, o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscano o autorizzino i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfino gli *standard* di cui al decreto medesimo.

Il comma 3, dell'art. 1 prevede che i mercati agricoli di vendita diretta possano essere costituiti, su area pubblica, in locali aperti al pubblico, nonché su aree di proprietà privata.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 12 giugno 2018 (mecc. 2018 02285/016) veniva autorizzato l'allestimento, da parte di Korto S.r.l. Società Agricola (Società), del mercato "GooGreen Comunità di produttori agricoli per la biodiversità" destinato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli presso il Giardino Sambuy (con esclusione del gazebo) in Piazza Carlo Felice, ai sensi del D.M. 20 novembre 2007, la terza domenica di ogni mese (escluso agosto) fino al 21 aprile 2019, con orario dell'attività di vendita dalle ore 8 alle ore 19 ed occupazione dell'area per le operazioni di carico/scarico merci e montaggio/smontaggio banchi a partire dalle ore 6,30 e fino alle ore 20. Con la citata deliberazione veniva anche approvato il "disciplinare del mercato".

Con deliberazione della Giunta Comunale del 7 maggio 2019 (mecc. 2019 01597/016), in occasione del Salone del Libro, veniva autorizzato l'allestimento, da parte di Korto S.r.l. Società Agricola (Società), del mercato "GooGreen Comunità di produttori agricoli per la biodiversità" destinato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli presso il Giardino Sambuy (con esclusione del gazebo) in Piazza Carlo Felice, ai sensi del D.M. 20 novembre 2007, l'11 ed il 12 maggio 2019 con le stesse modalità del mercato già autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale del 12 giugno 2018 (mecc. 2018 02285/016).

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2019 (mecc. 2019 01957/016) veniva prorogato fino al 12 aprile 2020 l'allestimento del mercato "GooGreen – Comunità di produttori agricoli per la biodiversità" in questione con l'aumento fino ad un massimo di 40 produttori agricoli partecipanti al mercato e con la variazione dell'allestimento dalla terza alla

seconda domenica di ogni mese, orario dell'attività di vendita dalle ore 10 alle ore 20 ed occupazione dell'area per le operazioni di carico/scarico merci e montaggio/smontaggio banchi a partire dalle ore 8,30 e fino alle ore 21. Con il medesimo provvedimento veniva approvato il disciplinare del mercato.

Con richieste prot. nn. 233 e 234 del 13 febbraio 2020 (**all. 1 e 2**), la Società propone due allestimenti straordinari per il 21 e 22 marzo ed 11 e 12 aprile 2020, rispettivamente in occasione dell'evento dedicato al mercato floro vivaistico e all'edizione speciale di "Pranzo al sacco in giardino" nonché il rinnovo per l'anno 2020/2021 dell'allestimento del mercato "GooGreen – Comunità di produttori agricoli per la biodiversità" destinato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli presso il Giardino Sambuy (escluso il gazebo) in Piazza Carlo Felice, ai sensi del D.M. 20 novembre 2007, la seconda domenica di ogni mese, orario dell'attività di vendita dalle ore 10 alle ore 20 ed occupazione dell'area per le operazioni di carico/scarico merci e montaggio/smontaggio banchi a partire dalle ore 8,30 e fino alle ore 21, come da disciplinare del mercato già approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2019 (mecc. 2019 01957/016).

In conseguenza del periodo di emergenza sanitaria dovuta al virus Covid 19 non ci sono stati i presupposti per autorizzare i suddetti allestimenti straordinari.

Tenuto conto del riscontro positivo che ha avuto il mercato produttori in questione, l'Amministrazione ritiene opportuno prorogare l'allestimento del mercato fino al 12 dicembre 2021, riservandosi di valutare l'opportunità di un'ulteriore proroga ove richiesta.

La collocazione dei singoli produttori verrà predisposta dalla Società stessa, che si occuperà dell'organizzazione logistica e dell'allacciamento elettrico per i produttori con prodotti deperibili.

I costi relativi all'utenza elettrica saranno totalmente sostenuti dai produttori. Per i produttori che necessitino dell'approvvigionamento idrico, in base alla normativa igienico-sanitaria, sarà cura dei medesimi provvedere con proprio banco attrezzato.

Le aziende saranno individuate dalla Società, in base ai criteri indicati nel "disciplinare del mercato", fra imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, in possesso di partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio la cui azienda agricola abbia sede, nell'ordine, nei Comuni della Città Metropolitana di Torino, che aderiscano alle associazioni o progetti di cui all'art. 1 del "disciplinare del mercato" e che rientrino in progetti di sostenibilità o di innovazione o di filiera corta.

Potranno altresì partecipare fino a dieci aziende artigiane agroalimentari di qualità, aderenti ai membri elencati all'art. 1 del "disciplinare del mercato" oppure con il riconoscimento di Eccellenza Artigiana, purché con merceologie non presenti sui banchi dei produttori agricoli con la garanzia dei requisiti di territorialità, tipicità ed utilizzo delle materie prime locali.

Come previsto dall'art. 4, comma 8 bis del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e

con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

La Società è, altresì, incaricata a richiedere al competente Servizio comunale Eventi della Città, la concessione ad occupare il suolo pubblico. Il possesso di detta concessione costituirà requisito per l'allestimento del mercato.

Con riguardo alla pulizia, la Società è tenuta a garantire la pulizia, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sull'area mercatale, al termine dell'attività di vendita.

La Società dovrà aver cura, nella localizzazione e nella disposizione dei posteggi, di considerare l'afflusso delle persone e degli operatori a tale mercato, a salvaguardia della sicurezza delle persone e dell'incolumità pubblica. Inoltre si richiama l'osservanza delle disposizioni, in quanto compatibili, della Circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. n. 3794 del 12 marzo 2014.

Stante la natura pubblica del suolo, resta salva la possibilità per l'Amministrazione, qualora sopravvengano esigenze della Città, di sospendere singole edizioni del mercato o revocare l'assegnazione dell'area.

Si ritiene opportuno riservare alla Società la possibilità di destinare parte non prevalente dell'area ad attività di animazione e promozione di prodotti tipici e stagionali.

Visto l'art. 23, comma 7 del Regolamento C.O.S.A.P. Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche n. 257, ai sensi del quale: "Non sono consentiti manifestazioni ed eventi che prevedano una occupazione di suolo superiore a 50 metri quadrati in piazza San Carlo, piazza Vittorio Veneto, piazza Carignano, piazza Castello, piazza Carlo Alberto, piazza Palazzo di Città, piazza Carlo Felice, piazza CLN e piazza Statuto, se non a seguito di deliberazione della Giunta Comunale; assunta su coproposta della Sindaca e dell'Assessorato promotore dell'iniziativa che ne valuti l'impatto e la necessità ed autorizzi espressamente la componente commerciale. Sono esentate le manifestazioni politiche e sindacali che non comportino attività di vendita e di somministrazione e le attività cinematografiche televisive e fotografiche."

Si rende, pertanto, necessario autorizzare espressamente l'allestimento del mercato in questione.

Entro il 31 luglio 2020 il soggetto organizzatore è tenuto a predisporre da parte di tecnico abilitato e consegnare ai competenti uffici il piano di sicurezza relativo allo svolgimento del mercato.

Visto il nulla osta alla proroga dell'allestimento del mercato pervenuto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 5137 del 20 marzo 2020 (**all. 3**).

Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di utenza a carico della Città.

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (**all. 4**).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di autorizzare espressamente, ai sensi dell'art. 23, comma 7 del Regolamento C.O.S.A.P. Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche n. 257, per le motivazioni indicate in narrativa e qui integralmente richiamate, la proroga fino al 12 dicembre 2021 dell'allestimento da parte della Korto S.r.l. Società Agricola con sede in Venaria Reale (TO), Via Cavallo 18, codice fiscale 11549140017, del mercato "GooGreen – Comunità di produttori agricoli per la biodiversità" destinato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del D.M. 20.11.2007, in piazza Carlo Felice presso il Giardino Sambuy (con esclusione del gazebo Sambuy) da svolgersi la seconda domenica di ogni mese, con orario dell'attività di vendita dalle ore 10 alle ore 20 ed occupazione dell'area per le operazioni di carico/scarico delle merci e montaggio/smontaggio dei banchi a partire dalle ore 8,30 e fino alle ore 21, richiamando le disposizioni contenute nel disciplinare del mercato già approvato.
   Come previsto dall'art. 4, comma 8 bis del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario;
2) che la Società sarà tenuta a:
   - occuparsi della logistica e dell'allacciamento elettrico (nel rispetto delle norme di sicurezza) per i produttori con prodotti deperibili;
   - individuare le aziende secondo le modalità indicate nel "disciplinare del mercato";

- richiedere al competente Servizio comunale Eventi della Città, la concessione ad occupare suolo pubblico. Il possesso di detta concessione costituisce requisito per l'allestimento del mercato;
- predisporre entro il 31 luglio 2020 da tecnico abilitato e consegnare ai competenti uffici il piano di sicurezza relativo allo svolgimento del mercato;
- con riguardo alla pulizia e allo smaltimento dei rifiuti, garantire la pulizia, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sull'area mercatale, al termine dell'attività di vendita;
- garantire e controllare, affinché le strutture siano installate nel rispetto delle norme di sicurezza. Inoltre, l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
- allestire il mercato in modo decoroso e confacente alla sede degli eventi;
- aver cura, nella localizzazione e nella disposizione dei posteggi, di considerare l'afflusso delle persone e degli operatori a tale mercato, a salvaguardia della sicurezza delle persone e dell'incolumità pubblica nonché all'osservanza delle disposizioni, in quanto compatibili, della Circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 e di quanto emanato dalle autorità competenti a tutela della salute pubblica;

3) per i produttori che necessitino dell'approvvigionamento idrico, in base alla normativa igienico-sanitaria, sarà cura dei medesimi provvedere con proprio banco attrezzato;
4) che per le attività d'animazione/spettacolo dovranno essere richieste le specifiche autorizzazioni di pubblica sicurezza, qualora necessarie ai sensi di legge;
5) che, stante la natura pubblica del suolo, resta salva la possibilità per l'Amministrazione, qualora sopravvengano esigenze della Città, di sospendere singole edizioni del mercato o revocare l'assegnazione dell'area;
6) che potranno altresì essere sospese singole edizioni del mercato o revocata l'assegnazione dell'area nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino o variazione o annullamento dell'autorizzazione espressa con nota prot. n. 5137 del 20 marzo 2020;
7) che la Società è direttamente responsabile civilmente e penalmente di ogni danno causato a persone o cose a causa dello svolgimento del mercato, restando a suo carico qualsiasi risarcimento senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
8) di dare atto che l'eventuale svolgimento del mercato produttori agricoli nel periodo di emergenza connesso alla diffusione del virus Covid 19 è subordinato al rispetto delle prescrizioni stabilite dalle Autorità competenti;
9) che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari né oneri d'utenza a carico della Città;
10) che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;

11) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa alla Prefettura e alla Questura di Torino, per la valutazione dell'opportunità di adottare provvedimenti a tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, impregiudicati l'obbligo dell'organizzatore di provvedere a effettuare le eventuali comunicazioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, anche in relazione alla nota ministeriale n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018;
12) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'approssimarsi della prima data di apertura prevista la seconda domenica del mese di maggio.

La Sindaca
Chiara Appendino

L'Assessore al Commercio,
Sportello per le imprese,
Promozione Eventi Cittadini,
Turismo, Economato,
Avvocatura
Alberto Sacco

La Direttrice
Paola Virano

Il Dirigente dell'Area
Roberto Mangiardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente dell'Area
Roberto Mangiardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 19 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Ferrari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 aprile 2020 al 14 maggio 2020;

2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 10 maggio 2020.